

Attore: Commercialista - Revisore Legale

**Tribunale di Chieti  
Sezione Distaccata di Ortona**

**CTU**

Relativa alla causa sotto elencata:

RG n. 2016

G.U.: Dott. MARCELLO COZZOLINO

CTU:

## Indice della relazione

<b>1</b>	<b>LE PREMESSE INTRODUTTIVE ALL' PRESENTE CTU.....</b>	<b>1</b>
1.1	IL QUESITO.....	1
1.2	LA DOCUMENTAZIONE DIMESSA E UTILIZZABILE.....	1
<b>2</b>	<b>ANDAMENTO DEI LAVORI.....</b>	<b>1</b>
2.1	DESCRIZIONE DELLE RIUNIONI PERITALIA AVVENUTE E DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE NEL CORSO DEI LAVORI.....	2
2.1.1	<i>Prima riunione peritale del 13.11.2017.....</i>	<i>2</i>
2.1.2	<i>Seconda riunione peritale del 21 novembre 2017.....</i>	<i>2</i>
<b>3</b>	<b>ANALISI DEL QUESITO.....</b>	<b>2</b>
3.1	INQUADRAMENTO GIURIDICO IN MERITO DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA IN TEMA DI USURA.....	3
3.2	PROFILI GIURIDICI DI INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	9
3.3	ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE CLAUSOLE DI RISOLUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG.....	12
<b>4</b>	<b>ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA DELL'AGOSTO 2009 CIRCA IL CALCOLO DEL TAEG.....</b>	<b>17</b>
4.1	ANALISI DEL CONTRATTO DI LEASING VA/1010756.....	19
4.1.1	<i>Verifica Piano di Ammortamento e calcolo TEG contratto VA/1010756.....</i>	<i>22</i>
4.2	ANALISI DEL CONTRATTO DI LEASING ND/1015230.....	29
4.2.1	<i>Verifica del Piano di Ammortamento e calcolo TEG contratto ND/1015230.....</i>	<i>33</i>
4.3	VERIFICA DELLE CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	40
4.3.1	<i>Contratto di Leasing VA/1010756. Risoluzione anticipata.....</i>	<i>40</i>
4.3.2	<i>Contratto di Leasing ND/1015230. Risoluzione anticipata.....</i>	<i>46</i>
<b>5</b>	<b>RIDETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CREDITO.....</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>55</b>

## 1 Le premesse introduttive alla presente CTU

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, n.7, è stato nominato Consulente Tecnico di Ufficio nella causa in intestazione nell'udienza del 08.11.2017 (all. 1).

Di seguito verrà quindi descritta tutta l'attività svolta, nel rispetto del contraddittorio, e verrà descritto l'iter logico che ha portato alle conclusioni di seguito rassegnate.

### 1.1 Il quesito

Il G.U. dott. Marcello Cozzolino, nel corso dell'udienza del 08.11.2017 ha chiesto al sottoscritto di rispondere al seguente quesito:

*“accerti il CTU, esaminati gli atti di causa, se nel corso di esecuzione dei contratti di Leasing VA1010756 – ND1015230, siano stati applicati tassi di interesse usurari, e se siano stati applicati tassi di interesse differenti da quelli pattuiti, rideterminando l'entità del credito vantato dalla opposta, eliminando gli addebiti effettuati per gli eventuali interessi usurari ravvisati, e riconducendo gli eventuali addebiti nei limiti dei tassi di interesse effettivamente pattuiti, formulando una ipotesi di calcolo che tenga conto, ai fini del T.A.E.G., dell'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva, ed un'altra ipotesi che non ne tenga conto.”.*

### 1.2 La documentazione dimessa e utilizzabile

La documentazione agli atti contiene alcuni documenti non perfettamente leggibili, ed altri non presenti, ma assolutamente necessari ai fini della presente relazione, per cui sin dall'inizio delle operazioni peritali si è provveduto a richiedere una integrazione, e si è fatta parte diligente l'Avv. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) che in seguito ha fornito la documentazione mancante oltre a copie digitalmente leggibili dei contratti di cui si discute. (all. 2 e 3).

## 2 Andamento dei lavori

## 2.1 Descrizione delle riunioni peritali avvenute e delle osservazioni ricevute nel corso dei lavori

### 2.1.1 Prima riunione peritale del 13.11.2017.

In data 13.11.2017 alle ore 15:30, presso lo studio del CTU, in Chieti, alla presenza di [redacted], è stato dato inizio alle operazioni peritali convocate nel corso dell'udienza del 08.11.2017 (all. 4).

### 2.1.2 Seconda riunione peritale del 21 novembre 2017

In data 21.11.2017 alle ore 15:30, presso lo studio del CTU, in Chieti alla presenza di [redacted], sono proseguite le operazioni peritali convocate nel verbale del 13.11.2017. (all. 5)

In data 14.11.2017 l'Avv. [redacted] ha provveduto ad inviare in parte via mail e in parte per posta raccomandata, nuova documentazione relativa ai due contratti di cui si discute e cioè gli estratti conto al 01.12.2015 oltre a copia delle fatture emesse e non saldate dal [redacted] (rif. all. 2)

Lo scrivente ha quindi trasmesso alle parti la documentazione ricevuta per raccoglierne l'unanime consenso all'utilizzo ai sensi del secondo comma art. 198 c.p.c. (all. 6).

A seguito di tale richiesta, sia l'Avv. [redacted] per conto del [redacted], sia l'Avv. [redacted] per conto di [redacted], hanno espressamente acconsentito all'utilizzo della succitata documentazione (all. 7).

## 3 Analisi del quesito

Lo scrivente ha dedicato questa parte della consulenza tecnica a svolgere tutti gli approfondimenti necessari e richiesti dal quesito che, di seguito si riporta:

*"accerti il CTU, esaminati gli atti ai causa, se nel corso dell'esecuzione dei contratti di Leasing VA1010756 – ND1015230, siano stati applicati tassi di interesse usurari, e se siano stati applicati tassi di interesse differenti da quelli pattuiti, rideterminando l'entità del credito vantato dalla opposta, eliminando gli addebiti effettuati per gli eventuali interessi usurari ravvisati, e riconducendo gli eventuali*

*addebiti nei limiti dei tassi di interesse effettivamente pattuiti, formulando una ipotesi di calcolo che tenga conto, ai fini del T.A.E.G., dell'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva, ed un'altra ipotesi che non ne tenga conto."*

Schematicamente, perciò, il quesito richiede, con riferimento ai contratti di Leasing n.VA/1010756 e n. ND/1015230:

La verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, e di interessi corrispettivi, e/o moratori ecceda le soglie stabilite dalla legge "anti-usura", oppure se sono stati applicati tassi d'interesse differenti da quelli pattuiti.

Inoltre, in ciascuno dei suddetti casi, il quesito richiede il calcolo del saldo depurandolo da ogni interesse, in caso di superamento ab origine dei tassi usurari; oppure riducendolo a quanto previsto dai tassi di interesse effettivamente pattuiti o via applicabili, in caso di applicazione di tassi difformi.

Il tutto formulando due ipotesi di calcolo: TAEG con e senza indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva.

Le verifiche ad oggi svolte, ed i successivi accertamenti giurisprudenziali effettuati hanno convinto lo scrivente a svolgere il seguente iter logico per arrivare alle conclusioni che saranno meglio spiegate attraverso i punti che seguono.

### 3.1 Inquadramento giuridico in merito disciplina e giurisprudenza in tema di usura

Il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato dalle disposizioni di natura sia penale, sia civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96<sup>1</sup> Disposizioni in materia di

<sup>1</sup> **Sentenza del tribunale di Torino, 27 aprile 2016, Est. Astoni.** Il sistema della legge anti-usura, la 108/96 non riconosce funzionalità diversa degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, né intende precludere una pattuizione penale nel caso di mancato pagamento. La funzionalità è semmai quella di porre un limite massimo e perentorio, entro cui commisurare i costi del credito relativi ad ogni criticità presente o futura. Il presidio imperativo è sulle pattuizioni eccedenti il limite di fatto pattuite oltre tale limite, queste sono considerate usuarie. In virtù di quanto detto ai fini del superamento del tasso soglia, debbono esclusivamente considerarsi i TEGM pubblicati nei D.M. pro tempore vigenti, incrementati degli ordinari coefficienti senza dar luogo ad alcuna maggiorazione.

usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 a euro 30.000<sup>2</sup> ... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."

In ambito civilistico la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."

Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del Tesoro, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione – mediante rilevazioni trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche tasso soglia, superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari; di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.

(...) "ciò ancorchè un'indagine statistica ai fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi, nel lontano 2002, abbia rilevato che è, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione per i casi di ritardato pagamento è in media pari al 2,1%". Vi è un'evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n.108. In seconda battuta la sentenza volge a rimarcare l'insussistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese in quanto l'anatocismo non è collegato al regime di capitalizzazione sul quale si fonda la metodologia, ma quando vi è la produzione di interessi scaduti sugli interessi. Nel mutuo può esservi produzione di interessi scaduti su interessi ulteriori solo con riguardo agli interessi moratori sulla quota dei corrispettivi se questi vengano applicati sulla rata scaduta e rimasta insoluita. Resta da aggiungere che siffatto anatocismo è consentito dalla delibera CICR art. 3 in deroga al 1813 c.c. sempre che ciò sia previsto in contratto.

<sup>2</sup> Le parole "da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni" sono state così sostituite dalle attuali "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" dall'art. 2, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

A tal proposito la legge n.108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal D.L. 70/11 del 14/03/2001 che riformula il legame tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di  $\frac{1}{4}$  più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.

Dopo l’emanazione della legge e la sua entrata in vigore è subito evidenziato in dottrina il problema della possibilità o meno di far rientrare nella disciplina antiusura anche gli interessi moratori oltre che quelli corrispettivi sviluppandosi due tesi interpretative contrastanti: l’una escludente, l’altra favorevole invece ad una inclusione degli interessi moratori.

Il dibattito in corso in quegli anni è stato risolto dallo stesso legislatore. Infatti, l’art. 1, comma 1°, del D.L. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, l. 28.2.2001, n. 44, riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa più esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”. In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale con sentenza 25.2.2002, n. 29 sulla legittimità costituzionale della l. n. 24/2001. Nello specifico, la Consulta ha precisato, che “va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Sono in tal senso le sentenze della Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013<sup>3</sup> che

<sup>3</sup> Cass. civ. Sez. I, 09/01/2013, n. 350. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c. e dell’articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori. Altresì ritengono applicabile la

conferma il principio per cui “... si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza addurre alcuna motivazione, richiamando semplicemente la pronuncia della Corte costituzionale e il precedente della stessa giurisprudenza di legittimità.<sup>4</sup>

La stessa Banca d'Italia, infine, con la Nota 3.7.13 chiarisce a sua volta che “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”.

Una volta definita in termini positivi l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori la nostra indagine deve, quindi, essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscrivano un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.

Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse)<sup>5</sup> ma anche gli interessi di mora,

disciplina introdotta dalla legge n. 103/1996 anche agli interessi moratori: Trib. Bergamo, 25.11.2016, n.3114; Trib. Pesaro, 5.07.2016, n.527; Trib. Roma, 15.5.2016, n.10662; Trib. Milano, 8.3.2016, n.2363; Trib. Padova, 10.3.2015, n.281; Decisione ABF, 22.10.2015, n.809; Trib. Di Sciacca, 13.8.2014, n.393; Decisione ABF, 3.6.2014, n. 3577; App. Venezia, 18.4.2013, n. 342; Cass., 11.1.2013, n. 602; Trib. Torino, 3.11.2006, in Contratti, 2007, 679, la quale ritiene anche applicabile la maggiorazione del 2,1 punto percentuali prevista per gli interessi moratori dai decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia; Trib. Bari, 28.9.2005, in studiogaio.leggiditalia.it, 2005; Trib. Sulmona, 3.5.2005, in P.Q.M., 2005, 2, 94, con nota di Pezone; Trib. Brescia, 1.11.2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 131; Cass., 4.4.2003, n. 5324, in Mass. Giur. it., 2003, 502; App. Milano, 10.5.2002, in Giur. it., 2003, 3, 372; Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 4.8.2001, in Foro it., 2002, I, 952; Trib. Bologna, 19.6.2001, in Corr. giur., 2001, 1347, nota di Conti; Cass., 17.11.2000, n. 14899, in Giust. riv., 2000, I, 3103, con nota di Di Marzio; Trib. Genova, 10.10.2000, in Gius., 2001, 2422; Trib. Campobasso, 3.10.2000, in Giur. merito, 2001, 674; Corte cost., 22.6.2000, n. 236, in CED Cassazione, 2000; Trib. Napoli, 19.5.2000, in Giur. it., 2000, 1665; Trib. Napoli, 16.5.2000, in Giur. napoletana, 2000, 373; Cass., 22.4.2000, n. 5286, in Cor. giur., 2000, 878, con nota di Gioia; Trib. Roma, 10.7.1998, in Foro it., 1999, I, 343

<sup>4</sup> La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 342 del 18/02/2013 afferma che “[l]’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a titolo e quindi anche nel caso d’interessi moratori.” L’Ordinanza del Tribunale di Milano – VI Sez. Civ. del 16/01/2014 riafferma il principio secondo cui “la verifica del rispetto [della] soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora” con la conseguenza che “ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione [sic] del contratto la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c.”. Il Tribunale di Treviso, con sentenza pubblicata il 14/04/2014, ribadisce a sua volta che “la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora”.

<sup>5</sup> Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, 03 luglio 2015 Est. Morlini, La questione giuridica affrontata dalle parti in causa attiene alla inclusione nel calcolo del TAEG dei costi per assicurazioni in caso di morte ed invalidità, stipulate dalla società mutuataria con il mutuo. Ciò porta a conseguenze opposte in merito al superamento

sono usurari quando complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.

In aggiunta alle considerazioni esposte in precedenza, recenti orientamenti giurisprudenziali stabiliscono che ai fini del superamento del tasso soglia debba tenersi conto anche degli oneri per estinzione anticipata, sulla base di quanto previsto dal disposto dell'art.1 V comma L. 108/96 (per la determinazione dell'interesse usurario si tiene conto di ogni remunerazione collegata all'erogazione del credito). L'articolo 644 del Codice Penale stabilisce che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Non vi è dubbio, pertanto, che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri certi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto. Rimane tuttavia ancora dibattuta in dottrina la questione dell'inclusione nel computo del TAEG di particolari voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono solo in circostanze eventuali e non predicibili nel momento di sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

del tasso soglia usura. *"In conclusione merita di essere seguita quella parte di giurisprudenza che, osservando le istruzioni di banca d'Italia, ritiene corretto ricomprendere nel calcolo del Taeg anche i costi assicurativi quando questi siano connessi all'erogazione del credito".* Cassazione civile, sez. I sentenza n. 8806 del 05 aprile 2017, Est. Delle Mottola. Per valutare l'usurarietà del contratto la Suprema Corte stabilisce che le spese assicurative collegate al credito devono sempre concorrere alla formazione del TEG (tasso effettivo globale) da confrontare con il Tasso Soglia antiusura. Secondo la Corte è fondamentale infatti che le normative e le stesse Istruzioni di Banca d'Italia si accordino sulla base dell'art. 644 c.p. che detta i principi cardine della repressione del fenomeno usurario. Escludere alcune voci di spesa, direttamente riconducibili al credito, vorrebbe dire snaturare il dettato dell'art. 644 c.p. "per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", ripreso poi dalla L. 108/96, finalizzata peraltro a reprimere il fenomeno dell'usura.

Pertanto diventa fondamentale collegare il costo dell'assicurazione al credito, e la spesa assicurativa è connessa al credito va sicuramente inclusa nel calcolo del TEG, che sia "obbligatoria" o "facoltativa". La Corte in merito afferma: "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione".

**Decisione Arbitro bancario finanziario - Collegio di Roma, seduta del 13 marzo 2015,** il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittima determinazione del Taeg, nella parte in cui l'intermediario non considera il costo della polizza assicurativa "vita e infortuni". La clausola relativa alla determinazione del Taeg è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Tub. L'intermediario deve quindi provvedere a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, restituendo l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo.

Gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda, di concludere l'operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale. In secondo luogo, molti contratti di leasing, prevedono condizioni di recesso per decadenza dal beneficio del termine che impongono alla parte finanziata la corresponsione immediata delle rate a scadere, in una misura, tuttavia, pari al loro valore attuale, calcolato scomputando gli importi dovuti ad un certo tasso, differente ed inferiore rispetto al tasso di interesse convenuto. Con tale meccanismo di attualizzazione, il finanziatore si assicura che l'importo dovuto sia superiore al valore del debito in linea capitale ed applicando il fatto una penale di risoluzione il cui importo può avere un'incidenza non irrilevante sul costo complessivo dell'operazione.

Una sentenza piuttosto recente del Tribunale di Pescara del 28 novembre 2014 riconosce per la prima volta che anche i costi potenziali, compresi gli oneri pattuiti per l'estinzione anticipata, assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia in sede di verifica dell'usura ab origine della pattuizione. Ciò implica che, in linea di principio, andrebbe condotta un'analisi del tasso di interesse effettivo in ciascuno dei possibili scenari che la clausola di estinzione prefigura ed in teoria, indipendentemente dall'effettivo esercizio della clausola nel corso dell'operatività del rapporto. In altre parole, secondo i giudici, convenire una clausola di estinzione che sotto determinate condizioni comporterebbe l'applicazione di un tasso di interessi effettivo superiore alla soglia, anche nel caso in cui tali condizioni in concreto non si fossero verificate, costituirebbe una illecittimità tale da poter determinare l'usura contrattuale. In tal senso si sono espressi sia il Tribunale di Bari con sentenza del 10 ottobre 2015 che il già citato Tribunale di Pescara con sentenza del 28 novembre 2014.

Di contro il Tribunale di Trani dell'11 gennaio 2017 (Dott. Ivan Barlafante), Tribunale di Cosenza del 06.03.2017, Pres. Iento, Tribunale Milano, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.08/06/2017), n. 505 "Ma tale ipotesi, inoltre, manifesta in modo evidente

l'arbitrarietà e l'infondatezza della difesa di parte attrice. Infatti in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento del ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura.”.

### 3.2 Profili giuridici di indeterminazione delle condizioni contrattuali

La pattuizione delle condizioni economiche che regolano un contratto di finanziamento è, in primo luogo, disciplinata da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui l'art. 1346 c.c. che testualmente recita:

“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”

Con più specifico riferimento ad obbligazioni che prevedano la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, interviene l'art. 1284 c.c. che stabilisce che gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e definisce le conseguenze da applicarsi in caso di violazione di tale principio, ovvero che gli interessi non convenuti per iscritto o di cui le parti non hanno “determinato la misura” sono “dovuti nella misura legale”.

Le norme appena richiamate hanno trovato chiarificazione nonché ampia applicazione sia in sentenze di legittimità che di merito. Tra le prime si rimanda alla sentenza della Cassazione n. 12276/2010, che ribadisce che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”.

Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del Tribunale di Milano 30/10/2013, Dott.ssa Crugnola, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall'impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Nelle parole dello stesso estensore, le condizioni pattuite potevano dar luogo "sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire alternativi", ciascuno dei quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi. Per tali motivi si disponeva la sostituzione della clausola convenuta con la clausola sostitutiva di cui all'art. 1284, ovvero la determinazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente.

Volendosi dunque attenere ad un'interpretazione più estensiva delle norme del Codice Civile, nel tracciato di quanto stabilito dalla sentenza appena citata, bisognerebbe non soltanto verificare se il contratto porti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto ma occorrerebbe valutare inoltre se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca. In base a tale interpretazione è evidente che la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla "francese", a capitale costante, ecc.) o anche soltanto l'omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse configurerebbe la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni. Ad integrazione del quadro sin qui esposto, ma con riferimento ai soli contratti in cui il finanziatore sia una banca od altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, intervengono le previsioni contenute nel Testo Unico Bancario (TUB), istituito con d.lgs. n. 385 del 01/09/1993, in vigore dal 01/01/1994 ed oggetto di successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi pattati in talune delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti.

Più nello specifico, l'art.117 del TUB prevede al comma 4 che i contratti debbano indicare "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati<sup>6</sup>, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" ed al comma 6 si stabilisce che "si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

La delibera CICR 04/03/2003 prevede inoltre che "gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

Occorre tuttavia sottolineare che, in contraddizione rispetto alle previsioni del Codice Civile ed al rimedio disposto dalla citata sentenza del Tribunale di Milano, il TUB stabilisce all'art. 117 comma 7 che il tasso sostitutivo da applicarsi ai casi di nullità della clausola interessi sia il tasso BOT e non il tasso legale (più precisamente, si fa riferimento al "tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro a ruota o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione").

<sup>6</sup> Ordinanza del Tribunale di Cagliari, 29 marzo 2016, Composizione collegiale. Il contratto di credito nel quale non sia indicato in termini algebrici il valore dell'ISC è nullo. L'indicatore sintetico di costo è un elemento fondamentale nell'indicazione delle principali condizioni contrattuali in quanto, questo rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal debitore. (...) "rilevato che il creditore ha insinuato il credito sulla base di un contratto di mutuo fondiario e di un decreto ingiuntivo, del quale ha prodotto in data odierna il certificato di esecutività; ritenuto che, quanto al contratto di mutuo fondiario la domanda non possa trovare accoglienza in quanto non è stata corredata dalla relazione sul valore cauzionale del bene, ai sensi degli artt.38 e ss. T.U.B., con la conseguenza che il contratto deve essere ritenuto nullo ai sensi dell'art.117 T.U.B. infatti, la relazione di perizia prodotta dall'istante è priva di data certa opponibile al curatore, né, a tal fine, è in grado di supplire la carenza di tale requisito; l'autenticazione notarile della firma e la deduzione di prova testimoniale su una circostanza inammissibile e irrilevante ai sensi dell'art.2704 cod. civ.; la richiesta di C.T.U. è inammissibile e con la sommarietà del rito".

E' comunque da sottolineare che in materia di leasing non è prescritta l'indicazione del TAEG/ISC, ma solo del tasso leasing (la Banca d'Italia, nel provvedimento 25.7.2003, Titolo X, Cap. 1, Sez. II, Par. 1), ha stabilito che nel contratto e nel documento di sintesi deve essere inserito un Indicatore Sintetico di Costo solo quando si tratta di mutui, anticipazioni bancarie e "altri finanziamenti" - quali prestiti personali o finalizzati; non anche in caso di leasing, come nella fattispecie; inoltre ha stabilito la definizione precisa di tasso leasing).

### 3.3 Alcune considerazioni sulle clausole di risoluzione all'fine del calcolo del TAEG

Premesso che non è compito dello scrivente disquisire sulla natura del reato di usura (pericolo o danno), è invece opportuna, al fine di rispondere adeguatamente al quesito posto, una breve illustrazione delle diverse opinioni in merito.

Come è noto, la L. 108/96 ha profondamente rivisitato il reato di usura disciplinato dalla previgente stesura dell'art. 644 c.c. ed inasprito le conseguenze civilistiche normate nell'art. 1815, 2° comma, c.c. sostituendo l'originario meccanismo della riduzione del tasso usurario alla misura legale con la sanzione della non debenza degli interessi.

È stata infatti introdotta la cd. usura oggettiva, slegata dall'accertamento dello stato di bisogno dell'usurato, che si realizza allorché sia stato pattuito un tasso superiore al TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale secondo le modalità delineate dagli artt. 2 e 3 della L. 108/96.

E' stato quindi fissato in misura numerica e oggettiva quale sia, per ogni trimestre, il limite massimo da non superare perché il contratto non nasca usurario.

Il tasso di interesse descritto dal Legislatore dell'usura da confrontarsi con il TSU, è il TAEG, ovvero il costo complessivo del credito al netto delle imposte e tasse da riversare alla P.A., nel quale gli interessi rilevano non nella loro misura nominale, ma solo in virtù del flusso finanziario che generano congiuntamente a tutte le altre voci di costo del finanziamento, eccezioni fatta per le imposte e tasse.

La formula di matematica finanziaria per calcolare il TAEG è quella del TIR, ovvero il tasso di rendimento interno, espressa nel DM 08.07.1992 e recepita nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Essa traduce puntualmente e sinteticamente in termini percentuali ciò che è statuito dall'art. 644 c.p. e dalla legge 108/96: rappresenta la misurazione dei flussi finanziari (espressi in termini assoluti e determinati sia temporalmente che quantitativamente) generati sia dai costi che dagli interessi.

I flussi finanziari, traducendo in un linguaggio comune i costi (normalmente espressi in termini assoluti) e gli interessi (normalmente espressi in termini percentuali), costituiscono l'espedito matematico per misurare il costo di un finanziamento che deve tener conto di fattori espressi in forma non omogenea.

Il TIR rappresenta quindi uno strumento estremamente utile nel giudizio di usurarietà: per ogni possibile ipotesi regolata in contratto, permette di calcolare il Tasso Effettivo Globale tramite la rimodulazione dell'originario piano di ammortamento convenuto, sulla base degli scenari evolutivi in termini di flussi di rimborso del prestito conseguenti alle ipotesi prese in considerazione.

Procedendo in tal modo, è possibile sviluppare un preciso piano di ammortamento correlato ad ogni situazione prevista e regolata dal contratto e misurare, per ognuno di essi, il TEG (che per i mutui e i finanziamenti coincide con il TAEG) del credito concesso ed erogato, tasso che rappresenta il parametro, l'unico, cui la legge 108/96 riconosce un valore sintetico ed esaustivo per la verifica dell'usura.

La legge pone un limite assoluto ed inderogabile all'aggregato di costi e interessi previsti in contratto, ed a questo limite devono soggiacere le condizioni contrattuali.

Naturalmente devono essere computati nel TAEG solo gli elementi di costo emergenti nelle pattuizioni contrattuali.

Ciò va precisato in quanto si può obiettare che, ricorrendo nell'ambito di un unico costo rappresentativo (il TAEG) ogni ipotesi di esecuzione contrattuale, fisiologica e patologica, presti il fianco a problemi di indeterminatezza dei valori e di soggettività dei risultati.

I possibili scenari possono anche svilupparsi su ipotesi soggettive; ma tali ipotesi, per essere validamente prese in considerazione ai fini della verifica dell'usura, devono essere

sempre espressione di pattozioni contrattuali verificabili sia nella fattibilità che nell'ammontare.

Dunque, una volta appresi dal contratto gli elementi di costo, è possibile, attraverso il TIR, esattamente quantificare ex ante, e cioè già dal momento del perfezionamento negoziale, quale sarà il TAEG, ovvero il costo complessivo del finanziamento, in tutti i possibili scenari che potranno potenzialmente svilupparsi sulla scorta delle condizioni contrattuali in un determinato momento storico futuro; ciò sia in caso di esecuzione ordinaria del rapporto attraverso il pagamento dei corrispettivi, sia in caso di scenari divergenti dalla fisiologia contrattuale (mora, inadempimento, decadenza dal beneficio del termine, estinzione anticipata).

Nei contratti di leasing, è usuale stipulare una clausola che preveda, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione al concedente di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, attualizzati ad un determinato tasso, nonché il diritto dell'utilizzatore inadempiente ad ottenere quanto il concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene, previamente defalcate e soddisfatte le proprie relative pretese creditorie (clausola denominata in gergo "scaduto - scendere - bene").

La clausola di attualizzazione interna, con la quale viene pattuito un compenso da corrispondere al concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore, può svolgere accanto alla funzione risarcitoria vera e propria, anche una funzione remunerativa o corrispettiva.

L'art. 1223 c.c. prevede che il risarcimento del danno debba comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente), scaturente dalla diminuzione patrimoniale, che il mancato guadagno (lucro cessante), configurabile come l'insieme delle utilità che, seppur non presenti nel patrimonio del creditore al momento dell'inadempimento, vi sarebbero confluite in futuro in termini di profitto (accrescimento patrimoniale).

Ebbene, rapportando le susposte considerazioni di carattere generale ai contratti di leasing, l'inadempimento del debitore, rappresentato dalla mancata o ritardata restituzione del capitale, degli interessi e degli accessori, comporta per il creditore un danno emergente, costituito dalla omessa restituzione della quota capitale, ed un lucro cessante, rappresentato dal mancato guadagno preventivato o preventivamente ritraibile dall'operazione non regolarmente adempiuta.

Quindi la penale da risoluzione così come contenuta nei contratti di leasing (ed in generale per tutti i finanziamenti), vuole costituire un risarcimento che va a ristorare il concedente del danno patrimoniale in termini di corresponsione della quota capitale non restituita (“danno emergente”) e di mancato conseguimento del ricavo atteso dall’esatto adempimento del contratto (“lucro cessante”).

Infatti, generalmente, le ricordate clausole penali da inadempimento “scaduto + scadere - bene”, come poc’anzi detto, prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, attualizzati ad un determinato tasso che è sempre di gran lunga inferiore a quello con il quale si è costruito l’originario piano di ammortamento e determinata la componente interessi nell’importo dei canoni di locazione.

Quindi, in termini matematici, è vero che l’ammontare dei canoni a scadere, attualizzati al tasso convenuto (se di segno positivo), è inferiore all’ammontare dei medesimi canoni che si sarebbero dovuti versare alle originarie scadenze contrattuali; ma tale ammontare è notevolmente superiore alla sommatoria delle quote capitale di tutti i canoni a scadere, comportando per l’utilizzatore il pagamento di una parte degli interessi originariamente compresi nei canoni a scadere, comunque pretesi dal concedente anticipatamente ed in unica soluzione anziché alle scadenze convenzionalmente pattuite.

Qui si innesta la discussione, a cui lo scrivente non può dare soluzione cioè in merito alla prerogativa della penale a presentare una quota remunerativa, in quanto componente surrogatoria del reddito non conseguito:

*“ il meccanismo che si innesca nel momento della risoluzione, ovvero il diritto da parte del concedente di richiedere oltre ai canoni scaduti anche i canoni a scadere attuali, è un diritto riconosciuto, cioè, al concedente il diritto di ottenere anche una parte di interessi contenuti nei canoni a scadere comporta la determinazione di un ristoro che, dietro l’apparente veste di penale, va a remunerare il concedente con una parte (il più delle volte anche consistente) degli interessi corrispettivi che gli avrebbe conseguito con il regolare adempimento del contratto (lucro cessante) e, per tale ragione, rappresenta anch’esso un fattore di lucro, al pari degli interessi originariamente convenuti, in quanto elemento avente natura remunerativa/corrispettiva, al pari degli interessi corrispettivi a cui si va a costituirsi; ergo, in quanto tale, deve partecipare di pieno diritto alla misurazione del carattere surrogatorio del costo del contratto, già in termini di promessa ex ante”.*

In buona sostanza si tratterebbe di stabilire se il costo complessivo promesso dal cliente in caso di risoluzione per inadempimento o in caso di decadenza dal beneficio del termine

debba partecipare, insieme con altri costi o vantaggi legati all'erogazione del credito, alla verifica dell'usurarietà del finanziamento.

Oltre alla suesposta tendenza a comprendere nel calcolo della promessa usuraria anche le penali di cui si discute, ci sono altre tendenze dottrinali che sostengono il contrario:

Ad esempio "Perché rappresenta solo un costo o vantaggio eventuale, incerto nel verificarsi, legato ad una precisa volontà del cliente, o della banca"; oppure "Se al momento della contestazione o dell'azione legale ad opera della parte finanziata, l'evento contemplato nella promessa usuraria non può più verificarsi, essendo i costi eventuali rilevanti ai fini TAEG usura solo in caso di loro effettiva verificaione".

Essa è stata sostenuta dal Tribunale di Torino, con sentenza del 27.04.2016, Estensore Dott. Enrico Astuni. (Richiamante analogo decisione del Trib. Torino, ord. 20 giugno 2015, Est. Enrico Astuni) per il quale tutti i costi eventuali promessi (mora, estinzione anticipata, clausole penali o costi da risoluzione per inadempimento), qualora non concretamente verificatisi e dunque corrisposti, non debbono essere computati nel TAEG ai fini usura.

Anche il Tribunale di Treviso, sentenza del 14.04.2016, Est. Andrea Valerio Cambi: "Questo Giudice si è già espresso in altre occasioni circa l'assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici e a fortiori della suggestiva teoria del "worst case" (per la quale sussisterebbe l'usura ed il contratto dovrebbe quindi divenire gratuito qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto nel corso del successivo ammortamento e prendendo in considerazione ogni onere, compresi quelli meramente eventuali - quale la penale di estinzione anticipata - e quelli da inadempimento - gli interessi moratori - prescindere dalla loro concreta applicazione -, vi sia almeno un'ipotesi in cui il tasso calcolato (specie in situazioni quale l'odierna controversia in cui lo "scenario probabilistico" (estinzione anticipata alla prima rata) era ed è assolutamente irrealizzabile".

Il presente lavoro dovendo necessariamente rispondere al quesito posto dal G.U., "nel corso dell'esecuzione del contratto, ... formulando una ipotesi di calcolo che tenga conto, ai fini del T.A.E.G., dell'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva, ed un'altra ipotesi che non ne tenga conto.", vedrà i calcoli esposti nelle diverse ipotesi di risoluzione contrattuale, dal "worst case", alla risoluzione realmente avvenuta di entrambi i contratti oggetto di analisi, includendo o meno l'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva nel calcolo del TAEG.

Il debito residuo per il contratto VA/1010756 pari a € 15.552,43 si intende chiaramente al lordo della eventuale vendita o ricollocazione dell'auto o ventura.

Riepilogando quindi, in ipotesi di contratti con tassi usurari

Debito residuo Contratto ND/1015230	€	149.000,39
Debito residuo Contratto VA/1010756	€	15.552,43
Fatture emesse successivamente alla risoluzione e impagata ND/1015230	€	17.933,21
Fatture emesse successivamente alla risoluzione e impagata VA/1015230	€	6.654,02
<b>TOTALE CREDITO</b>	<b>€</b>	<b>189.140,05</b>

## 6 Conclusioni

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, in breve sintesi, quindi, si ha che:

- In entrambi i contratti non sono stati applicati tassi di interesse differenti da quelli pattuiti;
- Qualora non si ricomprensca nel calcolo del TAEG l'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva, non risulta mai verificato il superamento dei tassi soglia-usura, né ab-origine né successivamente, ed il credito ammonta a € 221.888,24.
- Qualora si ricomprensca nel calcolo del TAEG l'indennizzo stabilito dalla clausola risolutiva, risulta che:

- o Si verifica il superamento dei tassi soglia-usura ab-origine nel caso in cui si consideri il c.d. worst case; in questo caso il credito è di € 189.140,05;
- o Al contrario se si tiene conto della effettiva attivazione della clausola risolutiva, avvenuta per entrambi i contratti il 22.10.2010, non risulta verificato il superamento dei tassi soglia-usura, con un credito pari a € 221.888,24.

Ritenendo con ciò di aver compiutamente risposto al quesito posto il sottoscritto ringrazia l'Ill.mo G.U. per la fiducia ricevuta e resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Con osservanza

Chieti, li 20 gennaio 2018

Il CTU

Dott.

Allegati:

1. Verbale di udienza nonina CTU, 08.11.2017;
2. Estratti conto Unicredit Leasing SpA al 01.12.2015 per VA/1010756 e ND/1015230;
3. Contratti di Leasing n. VA/1010756 e n. ND/1015230;
4. Verbale riunione peritale del 13. 1.2017;
5. Verbale riunione peritale del 21. 1.2017;
6. Richiesta via Pec per consenso all'utilizzo di documentazione non agli atti ex. 198 cpc;
7. Assenso via Pec all'utilizzo della documentazione non agli atti ex. Art. 198 cpc;
8. Valore IRS a 4 anni in data 20.03 2008;
9. Rilevazione tassi usura per il primo trimestre 2008;
10. Valore IRS a 7 anni in data 23.04 2008;
11. Rilevazione tassi usura per il secondo trimestre 2008.